Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

Settore: COMANDO TERRITORIALE CALCINAIA

Servizio: COMANDO TERRITORIALE CALCINAIA

Ordinanza n° 49 del 22/04/2013
Il Comandante Territoriale

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN PIAZZA INDIPENDENZA

Decisione:

Il Comandante Territoriale della P.L. di Calcinaia dispone l'istituzione del **divieto di sosta con rimozione coattiva** nella piazza Indipendenza (porzione adibita a parcheggio, lato Arno) dalle ore 8,00 del giorno 29,04,2013 fino alle ore 20,00 del giorno 08,06,2013.

Motivazione:

- Il divieto si rende necessario per consentire il montaggio della struttura adibita a stand gastronomico in occasione degli annuali festeggiamenti cittadini di Calcinaia.

Adempimenti a cura del destinatario:

- Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare il contenuto della presente ordinanza, che verrà reso noto mediante cartelli stradali installati almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto / obbligo / prescrizione, etc.

Adempimenti a cura della Pubblica Amministrazione:

- Il personale del Servizio Tecnico del Comune di Calcinaia è tenuto ad apporre ed a mantenere in efficienza la necessaria segnaletica verticale temporanea, individuata in relazione ai modelli ed alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992)
- La Polizia Locale dell'Unione Valdera e gli altri organi di polizia stradale individuati a norma dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Segnalazioni particolari:

- L'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio on line dell'Unione Comuni della Valdera.
- La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- Contro le ordinanze che autorizzano o dispongono la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Reg. Esec. N.C.d.S.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Generali

- D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnico-amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo
- Art. 5 ("Regolamentazione della circolazione in generale") ed Art. 7 ("Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"

Specifici

- Art. 6 Statuto dell'Unione Valdera, che prevede l'esercizio in forma associata della funzione polizia locale
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 100 del 09.11.2012 istitutiva dell'Area Polizia Locale, con la quale vengono, tra l'altro, individuati i Comandi Territoriali quali strutture operative dislocate sul territorio dei Comuni aderenti
- Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 99 del 09.11.2012 con la quale di procede all'individuazione dei procedimenti istituzionali propri della polizia locale unificata, tra i quali sono ricomprese le *ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale*, rimesse alla competenza funzionale dei Comandanti Territoriali interessati
- Determinazione dirigenziale n. 1 del 15.11.2012 con la quale, fra l'altro, si conferiscono ai Comandanti Territoriali le competenze di direzione e coordinamento dell'attività istituzionale funzionalmente individuata, così come previsto dall'art. 107 D.Lgs. 267/2000

Il Comandante Territoriale